

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del GOT dott Andrea Mattielli ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1803/2011 promossa da:

L. B. (C.F. X.), con il patrocinio dell'avv. L.

G. elettivamente domiciliato in LOC. X. AREZZO presso il difensore avv. L. G.

ATTORE/I

contro

L.C. (C.F. X.), con il patrocinio dell'avv. B. A. e dell'avv. M. G. (X.) X.

FIRENZE; elettivamente domiciliato in VIA X. AREZZO presso il difensore avv. B. A.

CONVENUTO/I

Conclusioni

Le parti hanno concluso come da udienza di pc

parte attrice: come in atto di citazione quantificando il danno in EUR 26.000,00 compreso di rivalutazione ed interessi legali

parte convenuta come da comparsa di risposta depositata

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra B. conveniva in giudizio il sig C. assumendo che in data 3.7.2009 i cani lupo del B. erano penetrati nella proprietà L.

(coniuge della B.) ed avevano sbranato il cane maltese di proprietà della signora; che a seguito di tale incidente la attrice aveva subito un forte trauma psicologico tanto da spingerla ad abbandonare la casa, a sottoporsi ad una cura farmacologica, a ridurre la propria attività lavorativa; chiedeva quindi accertarsi il danno morale, biologico e patrimoniale subito, complessivamente determinato in EUR 26.000,00 con condanna del convenuto al pagamento

Si costituiva il convenuto contestando che fossero stati i propri cani ad aggredire e sbranare il maltese della attrice; contestava altresì la riconoscibilità di un danno morale da perdita dell'animale di compagnia; contestava infine, comunque, la quantificazione di detto danno nonché di quello patrimoniale.

La causa all'esito delle memorie ex art 183 cpc era istruita prima con CTU medica sulla persona della attrice e quindi con prove testimoniali e per interpello ed era quindi inviata a decisione con scambio di conclusionali e repliche

Breve esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione

La domanda di parte attrice va accolta nei limiti di cui appresso.

1. Sulla ricostruzione degli eventi.

Parte convenuta contesta che si sia giunti a certezza sulla dinamica degli eventi e che gli autori dell'aggressione mortale al maltese della attrice siano i suoi due cani lupo.

La ricostruzione degli eventi nonché le prove testimoniali assunte, pur lasciando un margine di incertezza, sembrano invece avvalorare quanto dedotto da parte attrice.

Ricordiamo che c'è prova, data dal risarcimento già erogato, che i cani avevano già aggredito uno degli animali dei L. e dunque non erano nuovi a scorribande violente nella loro proprietà.

Va poi precisato che l'aggressione è avvenuta in pieno pomeriggio, dunque difficilmente ad opera di cani randagi, che si muovono soprattutto di notte.

Incerta può essere la ricostruzione della dinamica stretta dei movimenti dei cani, tra apertura e chiusura del cancello automatico, ma certo non appare avere rilevanza se il viale è di proprietà L. o pubblico, ciò che rileva è che dalla recinzione C. i cani pastore sono usciti, infiltrandosi

sotto la rete, per poi sorprendere il maltese e trascinarlo via dall'abitazione sino all'esterno del cancello (questo è quanto accertato anche dal dott M.). Anche la circostanza che il dott M. abbia, nell'ambito delle sue funzioni, escluso trattarsi di cani randagi ed abbia provveduto ad allertare il C. ed a sottoporre a controllo i suoi cani senza alcuna obiezione (come riportato nel suo verbale e riferito testimonialmente) appare di per sé probante. A tutto ciò deve infine aggiungersi in via definitiva la testimonianza della baby sitter, confermata in udienza, la quale ricorda di aver visto i due cani del C. entrare nella proprietà al momento dell'uscita dell'auto, entrare fino all'abitazione, afferrare il maltese e trascinarlo fuori della cancellata.

2. sull'an del danno da perdita dell'animale

La riconoscibilità di un danno ulteriore oltre a quello puramente patrimoniale che derivi dalla morte di un animale da compagnia è questione ancora irrisolta da parte della giurisprudenza.

Dopo alcune aperture da parte della giurisprudenza di merito la vicenda ha avuto un brusco arresto a seguito delle famose sentenze di San Martino della Cassazione in cui la stessa ha inteso ridisegnare e delimitare l'ambito risarcitorio del cd danno non patrimoniale. La Corte individua tre ipotesi nelle quali, a suo avviso, il danno non patrimoniale può trovare ingresso nell'ordinamento: a) in ipotesi di fatto costituente reato, atteso il tradizionale collegamento della norma di cui all'art. 2059 c.c. con quella di cui all'art. 185 c.p.; b) in caso di riconoscimento espresso da parte del legislatore di un danno non patrimoniale; c) in presenza di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Proprio nella consapevolezza del potere discrezionale del giudice nella individuazione di tali diritti, ed in particolare, nella consapevolezza della capacità dilatatoria delle previsioni di cui all'art. 2 della Costituzione, la Corte ricorda che non risulta possibile riconoscere tutela risarcitoria se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona. In particolare, per quel che attiene ai danni, tradizionalmente individuati come bagatellari, la Corte afferma espressamente che "Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: .. la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico .." Tale espresso disconoscimento ha costretto le successive pronunce a posizioni più articolate nel tentativo di recuperare uno spazio risarcitorio che appare, a 10 anni da dette pronunce, ingiustamente ristretto.

Dunque appare possibile oggi una riconsiderazione di quella interpretazione della Suprema Corte proprio sulla base dei principi da essa enunciati. Se pure non è stata accolta una proposta di modifica dell'art. 9 della Costituzione, che avrebbe dovuto stabilire che la Repubblica "tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto esseri senzienti", si ritiene, però, che ben possa svolgersi una ricostruzione delle norme in materia in senso critico e, come tale, atto a supportare la tesi volta alla individuazione di un referente normativo di rango superiore, facendo sempre riferimento a quella "norma in bianco" che la Cassazione individua nella protezione di interessi di rango costituzionale.

La recente introduzione, all'interno del codice penale, di norme espressamente volte a sanzionare i c.d. delitti contro il sentimento per gli animali appare già, di per sé, un chiaro indice della consapevolezza del legislatore di non poter equiparare, ai fini anche risarcitori, gli animali, ed in particolare, gli animali c.d. di affezione, agli altri beni della vita quotidiana. Si individua così, in particolare, la Legge 14 agosto 1991, n. 281, c.d. *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*, che ha precisato come "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente"(art.1).

(Trib. Pavia, sez. III civile, 16 settembre 2016, n. 1266) "Quanto al danno se non può ravvisarsi alcun danno patrimoniale perché un cucciolo di cane meticcio nato in casa e senza alcun valore economico non può aver cagionato una perdita economica ai suoi padroni, diverso è il discorso relativo alla responsabilità non patrimoniale. Nel caso in esame si è infatti in presenza di un danno

non patrimoniale conseguente alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. (...) Le sentenze gemelle della Suprema Corte a sezioni unite del 2008 nel delineare la responsabilità per i danni non patrimoniali espressamente prevedono: "la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma (...) deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana". È indubbio che, rispetto a dieci anni fa, si sia rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicché non possa considerarsi come futile la perdita dell'animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito."

Il Tribunale di Torino con pronuncia della Terza Sezione del 29.10.2012 ricorda che lo stesso Stato con la Legge 201 del 2010, ha inasprito le pene previste dagli artt. 544 bis e 544 ter Cod. Pen., ed ha ratificato la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, nel cui preambolo si legge: '...riconoscendo che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia, considerando l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società...', confermando così che sia ormai nozione di comune esperienza il ruolo che può avere il rapporto con gli animali.

Peraltro la nota sentenza n. 26972 dell'11.11.2008 non ha affermato che sarebbe risarcibile il danno non patrimoniale solo in presenza di fatto di reato ma, oltre a tale ipotesi, pure quando ricorra una fattispecie in cui la legge espressamente consenta il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, ed infine quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. E tali interessi, ricorda la Cassazione a Sezioni Unite, debbono essere selezionati caso per caso dal giudice. Pure la successiva sentenza di legittimità n. 4053 / 2009 ha C.to che non esiste alcuna 'soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. Penale'.

Il Tribunale di Rovereto (sent. 18.10.2009) ha ad esempio stabilito la risarcibilità del danno da perdita dell'animale d'affezione ricordando che la legge 14.08.1991 n. 281 prevede che lo Stato promuove e disciplina la tutela di animali d'affezione, condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, dimostrandosi consapevole del legame che si instaura tra l'animale ed il suo padrone, che ha ragione di essere accolto tra quelle attività realizzatrici della persona che proprio la Carta Costituzionale, al già citato art. 2, tutela. Il rapporto tra padrone ed animale d'affezione oggi può essere considerato (Tribunale di Torino, sez. III, dott.ssa Ferrero, 29.10.2012) 'espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona, tutelata dall'art. 2 della Costituzione' (Tribunale di Reggio Calabria, 6.06.2013) 'Nel legame che si instaura tra l'animale ed il suo padrone si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la stessa Carta Costituzionale, all'art. 2, tutela'.

Si ritiene quindi che in una visione costituzionalmente orientata non possa negarsi la risarcibilità del danno da perdita dell'animale di affezione, in quanto espressione delle attività realizzatrici della persona e facente parte del suo bagaglio di ricerca di piena esplicazione della propria personalità.

3. sul quantum del risarcimento

Se dunque appare certamente riconoscibile un risarcimento per il danno subito a seguito della perdita del proprio animale di affezione, più complessa appare però la sua quantificazione. Iniziamo con il dire che certamente dovrà essere riconosciuto il "costo" dell'animale, che parte attrice quantifica tramite l'acquisizione di un nuovo animale equivalente in EUR 1.000,00 La B. richiede poi, sulla base dell'espletata CTU, il riconoscimento del danno "psicologico" subito (in termini medici di un disturbo depressivo) che ne avrebbe compromesso la vita di

relazione ed anche quella lavorativa e che il consulente schematizza in una inabilità temporanea di un anno (sei mesi al 50% e sei mesi al 25%) individuando altresì la necessità di ulteriori cure psicologiche ma senza riconoscere un danno permanente.

Questo giudice ritiene però che la mera applicazione al caso in esame delle categorie usualmente utilizzate per il danno biologico (metodo tabellare) non sia corretta.

Ricordiamo come quella parametrizzazione sia stata effettuata sulla base di categorie di danno "fisico" ben precise (tabelle Milano e Roma) che tengono in considerazione in primo luogo la diminuzione funzionale conseguente una lesione. Tale diminuzione (dato 100 il soggetto sano) diviene quindi un abbassamento delle sue capacità e della sua piena esplicazione anche verso l'esterno ma - ciò che più conta ai nostri fini - non in funzione particolare e singolare, bensì con un approccio di tipo generale e statistico. In altri termini, la percentuale di invalidità conseguente alla (es.) perdita di un pollice ha una caratterizzazione fissa (come avviene per le tabelle INAIL) e non si dà alcuno scostamento se si tratti di un bambino, di un anziano o di un pianista. Sono poi successivi parametri che introducono nel valore base le predette varianti, come l'età o l'incidenza sulla capacità lavorativa.

Allo stesso modo, andando a verificare la parte delle tabelle afferente l'ipotesi più vicina a quella del presente giudizio, ossia il danno da morte del congiunto, anche qui dobbiamo riscontrare come la quantificazione che ne viene data astrae totalmente dal livello psicologico individuale del trauma, che può eventualmente considerarsi solo come elemento di aggiustamento del valore risarcitorio ma anche questo esclusivamente considerato - comunque - in termini generali ed astratti (la vicinanza di parentela, la convivenza, etc). Altrimenti il calcolo avviene su basi assolutamente "fisse" e prive di individualizzazione.

Quanto qui riferito evidenzia come in tutti i predetti metodi di calcolo del danno il punto di partenza è quello della "generalizzazione" dell'evento, o - come potremmo anche dire - il riferimento in prima istanza all' *id quod plerumque accidit*. Quello che non può né deve essere tenuto in conto è il danno "singolo" poiché questo rischia di comportare (come nel caso oggetto del nostro esame) una quantificazione abnorme del risarcimento.

Nel caso di un danno cd "psicologico" manca attualmente la possibilità di far riferimento ad una valutazione che potremmo definire mediana la quale consenta al giudice di isolare quegli aspetti di eccessività che fanno parte di una situazione patologica preesistente ed endemica del soggetto (singolo) e che non possono costituire base di calcolo ma debbono invece essere riguardati alla stessa stregua dei traumi precedenti nel danno fisico, ossia come elementi che portano a ridurre la quantificazione e non ad aggravarla, così come nel caso in esame.

Tutto ciò per dire come nello stato attuale dell'interpretazione del fenomeno, questo giudice ritiene che non abbia alcun valore la quantificazione in termini di danno "biologico" tentata dal CTU. Ciò che rileva ai nostri fini è esclusivamente la circostanza che il CTU abbia riscontrato un trauma da lutto che ha avuto un'incidenza sul complesso della vita della sig.ra B. in termini generali di relazioni, affetti, contatti; tale incidenza deve certamente essere risarcita ma sulla base di valutazioni di tutt'altro genere.

Non deve neanche essere riguardato, quindi, l'effetto individuale subito dalla attrice in quanto frutto di patologie preesistenti semplicemente scatenate dall'evento della morte del cane ma che avrebbero probabilmente comunque trovato una loro emersione.

Anche analizzando la situazione della B. facendo riferimento alle categorie del danno

parentale, dobbiamo evidenziare come tutto porterebbe verso una valutazione verso i minimi tabellari e non certo verso i massimi: la signora è soggetto giovane, con una famiglia solida, con figli e marito, con un lavoro o comunque con proventi personali. L'unico elemento rilevante può riconoscersi nella modalità drammatica del sinistro, ma ricordiamo che un cane è naturalmente (per ragioni di età) predisposto a morire nel corso della vita del proprio padrone.

Da tutte le esposte ragioni, si ritiene dunque di accogliere la richiesta risarcitoria, essendo stato dimostrato che la perdita del cane abbia comportato per la signora un forte stress ed un trauma rilevabile anche dall'indagine psicologica. Ma tale risarcimento deve affidarsi ad una valutazione

legata all'equità Si ritiene invece che possa rientrare nella valutazione risarcitoria la suggerita cura di carattere

psicologico, che tenga conto della trasformazione in un quantum monetario del dolore (generalizzato) per la perdita di un animale domestico di affezione.

Conseguenza di tale impostazione è - ovviamente - che nessun risarcimento può essere riconosciuto invece per la presunta riduzione della capacità lavorativa della signora e per il richiesto risarcimento patrimoniale. Sul punto va anche considerato come la parte non sia stata in grado di dimostrare né i precedenti redditi né la variazione rispetto a quelli successivi, asseritamente ridotti. Si ritiene invece che possa rientrare nella valutazione risarcitoria la suggerita cura di carattere psicologico, che il CTU consiglia, ma avendo questi determinato il costo con una notevole approssimazione da limitarsi ai sei mesi previsti nella consulenza originaria.

Riassumendo: avremo quindi un risarcimento di EUR 1.000,00 quale valore patrimoniale del cane: EUR

900,00 per spese mediche documentate; EUR 3.000,00 per spese mediche future; EUR 3.000,00 per risarcimento in via equitativa del danno psicologico.

Il tutto per complessivi EUR 7.900,00 già aggiornate ad oggi.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, da compensarsi al 50% in ragione della novità del caso giuridico P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Accertato il danno psicologico subito dalla sig.ra B.

Accertata la risarcibilità ex art 2043 cc della perdita dell'animale di affezione condanna C. L.al pagamento in favore di B. L. dell'importo complessivamente determinato di EUR 7.900,00

Condanna altresì C. L.al pagamento in favore di B. L. delle spese di lite, che si liquidano in EUR 2.418,00 per compensi (DM 55/2014 scaglione 5.200/26.000 valore medio con compensazione al 50%) oltre 15% per spese generali, EUR 420,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e spese di CTU (al 75%)

Arezzo, 04/08/17

Il GOT

dott. Andrea Mattielli